

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1478 DEL 12/09/2024

O G G E T T O

DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RESIDENZA AI TITOLARI, DIRETTORI RESPONSABILI E GESTORI PROVVISORI DI FARMACIE RURALI E DI DISPENSARI FARMACEUTICI DELL'AZIENDA ULSS 8 BERICA E CLASSIFICAZIONE FARMACIE RURALI ORDINARIE E RURALI SUSSIDIATE - BIENNIO 2024-2025.

Proponente: UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1546/24

Il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale riferisce:

“L’articolo 1 della Legge n. 221 del 08.03.1968 classifica le farmacie in due categorie:

- farmacie urbane, situate in Comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- farmacie rurali, ubicate in Comuni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Gli articoli 2 e 4 della stessa Legge prevedono il riconoscimento dell’indennità di residenza ai titolari/direttori delle farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, che inoltrino specifica richiesta alle Aziende ULSS entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 221/1968 (farmacia rurale sussidiata) e fissano l’importo in base alla popolazione residente nella località nella misura che segue:

- € 438,99/anno per popolazione fino 1.000 abitanti;
- € 335,70/anno per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
- € 258,23/anno per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Al farmacista cui è affidata la gestione del dispensario farmaceutico in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 221/1968 spetta un’indennità di gestione nella misura fissa di € 41,32/anno.

L’articolo unico della Legge n. 40 del 05.03.1973 precisa che, ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all’articolo 2 della Legge n. 221 del 8 marzo 1968, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

La circolare regionale n. 36783 del 19.11.1990 fa presente che per località o agglomerato rurale si intende quel “nucleo abitato” nel quale trova collocazione la farmacia, distinto da tutte le altre abitazioni sparse, pur comprese nell’ambito territoriale istituzionalmente assegnato alla sede farmaceutica.

Con nota n. 44103 del 26.01.2024 la Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Farmaceutico – Protesica – Dispositivi Medici ha fornito le indicazioni relative alla corresponsione delle indennità di residenza per il biennio 2024-2025, ai sensi della normativa vigente in materia (Legge n. 221/68 e articolo 14, lettera f, Legge Regionale n. 78/80) e ha esplicitato la procedura da adottare per la presentazione della richiesta dell’indennità in oggetto da parte dei farmacisti titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e dispensari farmaceutici entro il termine perentorio del 31.03.2024.

Entro tale termine sono pervenute all’U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale le domande dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici situati nel territorio di competenza dell’AULSS 8 Berica, volte ad ottenere la concessione a loro favore dell’indennità di residenza per il biennio 2024-2025.

Su richiesta dell’U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale, le amministrazioni comunali hanno certificato la consistenza numerica della popolazione residente alla data del 31.12.2023 nei Comuni/località ove sono ubicate le farmacie che hanno fatto richiesta.

Non sono pervenute domande delle seguenti farmacie rurali:

- cod. 23 Farmacia S. Rocco dott. Miotto snc di Bressanvido,
- cod. 85 Farmacia dott.ssa Freato di Nanto,
- cod. 91 Farmacia Pojana dott.ssa Maria Vigo di Pojana Maggiore,

- cod. 118 Farmacia Cogo di Cogo Alberto & C. sas di Sossano,
- cod. 193 Farmacia Zambotto srl di Montegaldella,
- cod. 204 Farmacia dott. Trombetta Francesco di Torri di Quartesolo – località Marola.

La farmacia cod. 208 di Zovencedo risulta attualmente vacante, mentre è aperto e funzionante il dispensario farmaceutico gestito dal dott. Enrico Cagnoni titolare della farmacia rurale cod. 83.

In data 17.07.2024 la Commissione Consultiva ex articolo 14 Legge Regionale n. 78/80 ha espresso parere favorevole alla concessione dell'indennità di residenza per il biennio 2024-2025 a tutti i farmacisti titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici che hanno presentato domanda, ad eccezione della dott.ssa Veronica Salvadori, direttore della farmacia "Lafarmacia.Europa srl" cod. 54 di Grisignano di Zocco, in quanto la farmacia non è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della Legge n. 221/1968 e s.m.i."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di riconoscere, per il biennio 2024-2025, l'indennità di residenza ai farmacisti titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali e di dispensari farmaceutici, come da prospetto allegato "AULSS 8 Berica – Indennità di residenza biennio 2024-2025", che forma parte integrante del presente atto e che riporta anche la classificazione delle farmacie rurali ordinarie e rurali sussidiate;
2. che la corresponsione della quota annuale determinata per il biennio 2024-2025, indicata nell'allegato di cui al punto 1, avverrà in due tranches;
3. di dare atto che la presente deliberazione comporterà una spesa a carico del bilancio degli anni 2024 e 2025 di € 11.754,64 per ciascun anno, da imputare al conto 55.06.20;
4. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato integralmente all'Albo on line dell'Azienda ULSS.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
